

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 5.6.2023

O.d.g.: Approvazione dello Statuto adeguato al Decreto Legislativo 117/2017 per la trasmigrazione al RUNTS

Presenti: P. Brivio, A. Brivio, C. Ranzani, P. Rossi, A. Romanò, F. Piazza, A. Strada, Carmen, P. Muscariello, P. Lupi, L. Fagetti, E. Carrara, C. Deregibus, I. Basso

L'assemblea si apre alle ore 10.00 e viene presieduta dal Presidente, Sig.a P. Brivio, sono presenti anche il Vice Presidente Sig.a C. Deregibus ed il Segretario Sig.a I. Basso.

Lo scopo dell'assemblea è la presentazione a tutti soci del nuovo statuto, redatto in accordo al Decreto Legislativo 117/2017 e la conseguente trasmigrazione al RUNTS.

Il Presidente dopo le verifiche di validità dell'assemblea dà la parola al Segretario che procede alla lettura dei 25 articoli dello statuto. Durante la lettura dei singoli articoli si danno le spiegazioni richieste prevalentemente dai nuovi soci. In particolare vengono ampiamente descritti e commentati gli articoli che riguardano in modo specifico i diritti e i doveri dei Soci, la parte amministrativa, le finalità e le attività.

Viene poi presentato e commentato il Regolamento che è parte integrante della struttura dell'Associazione. Alcune Socie chiedono chiarimenti che vengono dati e accolti con piena approvazione da parte delle Socie richiedenti.

L'assemblea termina alle ore 11.30 con l'approvazione del nuovo statuto.

Atto registrato a RHO il

13/06/2023

Al N. 517

Serie 3

Autoliquidazione € ATTO ESENTE

Azienda IONS

Il Funzionario delegato
ROMEO Giuseppa

Firma su delega del Direttore provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "L'ABACO-GENITORI CHE CONTANO"

TITOLO 1

Costituzione, Finalità

Articolo 1

Costituzione, Denominazione

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'Art. 118 4° comma della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla Legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, si è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "l'Abaco – genitori che contano", APS.

L'Associazione ha sede nel Comune di Cornaredo (Provincia di Milano), Via Brera, 31.

Il cambio di sede all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dall'assemblea e non comporta modifica statutaria.

Articolo 2

Finalità

L'Associazione è apartitica.

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare a favore delle figure genitoriali nello svolgimento del loro specifico ruolo di educatori e custodi della crescita armoniosa dei propri figli.

Per questo si propone di perseguire le seguenti finalità:

- Promuove attraverso percorsi formativi la cultura della genitorialità sociale.
- Sostenere le figure genitoriali in situazioni precarie di fragilità nello svolgimento del proprio ruolo educativo.
- Promuove la condivisione delle esperienze genitoriali al fine di migliorare la qualità della relazione genitori-figli.
- Sostenere percorsi di socializzazione interculturale delle famiglie per la convivenza interetnica.
- Collaborare con gli attori istituzionali per promuovere iniziative riguardanti le tematiche educative e famigliari.

Articolo 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta con una delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, con modalità prevista dal presente statuto.

TITOLO 2

Attività esercitata

Articolo 4

Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita ed organizza attività, in conformità a quanto previsto dagli Articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 117/2017 e dal presente statuto.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione organizza le seguenti attività:

- Promuovere la condivisione delle esperienze genitoriali al fine di migliorare la qualità della relazione genitori-figli;
- Promuovere attraverso percorsi formativi la cultura della genitorialità sociale;
- Organizzare incontri, corsi di formazione, laboratori, eventi culturali e altra iniziativa rivolta ai genitori e a qualsiasi altra figura che concorra alla crescita e allo sviluppo armonioso dei minori (nonni, insegnanti, operatori, ecc.) avvalendosi di figure professionali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, della partecipazione ad altre Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà svolgere attività promosse e sviluppate allo scopo di raccogliere fondi per donazioni e/o impiegati in progetti con finalità solidaristiche. Come previsto all'Articolo 5 del presente statuto.

Articolo 5

Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli Art. 7 e 79 del Decreto Legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzativa e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022.

TITOLO 3

Finanziamento e Amministrazione

Articolo 6

Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quanto ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività e al perseguimento delle proprie finalità, e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri Soci.

Articolo 7

Apporto dei Soci/Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'Articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto dagli Articoli 17 e 18 del Decreto Legislativo 117/2017, con le modalità di cui al Decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico, tutti i Volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Articolo 8

Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi consentiti dal D.Lgs. n. 117/17 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio d'esercizio è approvato dall'assemblea degli associati e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Articolo 9

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da:

- Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- Contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento patrimonio;
- Da obbligazioni ed altri titoli pubblici;
- Dal fondo di riserva;
- Da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- Ad eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definito dall'Articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Articolo 10

Fonti di finanziamento/entrate

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- Dalle quote annuali di tesseramento dei Soci;
- Dai proventi della gestione del patrimonio;
- Dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- Della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- Dai contributi dei Soci e di altre persone fisiche;
- Dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- Dalle erogazioni liberali;
- Dai titoli di solidarietà;
- Da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Libri sociali, Registro dei Soci, Libri delle Assemblee

L'Associazione si dota dei Libri sociali obbligatori previsti dall'Articolo 15 del Decreto Legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'Associazione deve tenere i seguenti Libri:

- a. **Libro dei Soci**, che può essere tenuto sia in formato elettronico, sia in formato cartaceo;
- b. **Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea** in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, che può essere sia in formato elettronico, sia in formato cartaceo;
- c. **Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**, che può essere sia in formato elettronico, sia in formato cartaceo, nel presente Libro verranno trascritti i verbali degli incontri del Consiglio Direttivo e i verbali degli incontri del Comitato che coordina le attività dell'Associazione.

Deve tenere inoltre il Registro dei Volontari di cui all'Art. 17 del Decreto Legislativo 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il Registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al Decreto del 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

TITOLO 4

I Soci

Articolo 12

Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni all'ammissione dei Soci, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone Soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'Articolo 35 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017. Se si associano altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di Soci di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Per quanto riguarda la procedura all'ammissione delle persone fisiche, si rimanda al Regolamento dell'Associazione.

Il richiedente deve essere informato dall'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 13

Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto:

- a) A concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla via associativa in genere, l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) Ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) A frequentare i locali dell'Associazione;
- d) A partecipare alle Assemblee;
- e) Ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) Ad approvare i bilanci;
- g) Ad eleggere gli Organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) A prendere visione dei Libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli Organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i Soci maggiorenni iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. I Soci di minore età acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i Soci delle Associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli Organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Articolo 14

Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statuari dell'Associazione,

Articolo 15

Perdita della qualifica di Socio

I Soci perdono tale qualifica:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento;

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione dei Soci, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, il Socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, i Soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

TITOLO 5

Organi dell'Associazione

Articolo 16

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Articolo 17

L'Assemblea sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai Soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti i Soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci. I Soci di minore età iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'Articolo 21 del presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno;

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i Regolamenti, compreso l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei Soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le Assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I Soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le Assemblee, ogni Socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti dei Soci che siano Enti del Terzo Settore, hanno diritto fino a 5 voti. Si applica l'Articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei Soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% dei Soci, in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% dei Soci. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle Assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati e finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea sociale;

- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più Vice Presidenti. In caso di più Vice Presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario.
- delibera circa l'ammissione dei Soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti i Soci. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea Sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispose il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario che ne assume i poteri. Le modalità di esercizio dei poteri in materia di gestione dell'Associazione per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal Regolamento.

Articolo 20

Il Vice Presidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni svolte dal Presidente vengono svolte dal Vice Presidente, viene poi convocato il Consiglio Direttivo per le ratifiche delle attività e delle delibere necessarie. Conseguentemente di fronte ai Soci, ai terzi e a tutti i Pubblici Uffici, la figura del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

TITOLO 6

Disposizioni varie e finali

Articolo 21

Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione di voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati

contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

E' possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Articolo 22

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli Articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 tramite procedimento di trasmigrazione di cui all'Articolo 31 Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

Ai sensi dell'Articolo 101 de Codice Civile del terzo settore, sino alla conclusione positiva del suddetto processo di trasmigrazione, continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Successivamente a tale positiva conclusione, essa indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, e iscrive nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 23

Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea dei Soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'Articolo 42 bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Articolo 24

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'Articolo 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Articolo 25

Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al Codice Civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea e maggioranza assoluta dei partecipanti.

ntate - Direzione

ntate - Direzione